

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SPECIFICO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA SPERIMENTAZIONE DELLA PRESA IN CARICO E DELL'EMPOWERMENT DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O DI MARGINALITÀ QUALE ATTIVITÀ PUBBLICA DI INTERESSE COMUNE NEL TERRITORIO DELL'ATS VEN_12 - VENEZIA NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTO COMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" LINEE DI ATTIVITÀ 1.3.1 "HOUSING TEMPORANEO" (CUP F64H22000340006) E 1.3.2 "STAZIONI DI POSTA" (CUP F64H22000350006).

TRA

il Comune di Venezia in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 - Venezia, San Marco 4136, codice fiscale 00339370272 (di seguito "il Comune"), in persona del Direttore della Direzione Coesione Sociale, dott. Danilo Corrà, con sede in Mestre in via Verdi 36

E

la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità (di seguito "la Fondazione"), con sede in Venezia Via Santa Maria dei Battuti 1/d, Codice Fiscale 03782700276, in persona della dott.ssa Paola Bonetti, nata a Trieste il 30 novembre 1960, residente a Venezia in Via Giovanni Querini n. 21, in qualità di Presidente e Legale rappresentante

entrambe di seguito denominate le "Parti",

Premesso che:

- il Comune di Venezia, Direzione Coesione Sociale, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 - Venezia, a seguito di approvazione, in data 24/03/2022, delle linee progettuali e dei partenariati da parte del Comitato dei Sindaci dell'ATS VEN_12 - Venezia, ha presentato, in data 29/03/2022, la domanda di finanziamento per la realizzazione di progetti ai sensi dell'Avviso pubblico 1/2022, approvato con Decreto del 15/02/2022, per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia

per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;

- con Decreto del Direttore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 09/05/2022 il progetto presentato dal Comune di Venezia, Direzione Coesione Sociale, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 - Venezia, è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR, Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale";
- il Comune di Venezia, Direzione Coesione Sociale, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 - Venezia, ha ritenuto opportuno attivare un percorso volto alla costituzione di un partenariato pubblico-pubblico per sperimentare una strategia di intervento pubblico, collaborativo e non competitivo che possa integrare gli interventi, i progetti, le risorse, le competenze e le relazioni a partire dalla gestione delle progettualità a valere sui fondi PNRR M5C2 Investimento 1.3 "Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora" ;
- a seguito di una ricognizione/mappatura analitica PG 144362 del 24/03/23 dei soggetti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e delle realtà pubbliche analoghe e similari dell'area dell'ATS VEN_12 - Venezia, è risultato evidente, che esclusivamente la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità, nel territorio dell'ATS VEN_12 - Venezia, può costituire un partner pubblico in grado di collaborare per la realizzazione delle progettualità sopra citate in considerazione delle esperienze, delle competenze e delle risorse impiegate a contrasto dei fenomeni di povertà e di marginalità sociale;
- il Comitato dei Sindaci in data 02/03/2023 ha approvato lo schema di accordo quadro e degli accordi specifici tra il Comune di Venezia, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 - Venezia, e la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016 per la sperimentazione della presa in carico e dell'empowerment di persone in condizioni di povertà estrema o di marginalità quale attività pubblica di interesse comune nel territorio dell'ATS VEN_12 - Venezia delegando, con delibera n. 1 del 02/03/2023, Il Direttore della Coesione Sociale, Dott. Danilo Corrà, alla sottoscrizione degli atti;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità ha approvato lo schema di accordo quadro con delibera n. 1/2023 del 08/03/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ART.1 Premesse

Le premesse e l'ACCORDO QUADRO sottoscritto in data odierna secondo lo schema approvato con delibera n. 1/2023 del 08/03/2023, ancorché non materialmente allegato alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART.2 Oggetto dell'accordo

Il presente accordo definisce nel dettaglio gli impegni assunti dalle parti nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 citato all'art. 1 finalizzato alla sperimentazione

della presa in carico e dell'empowerment di persone in condizioni di povertà estrema o di marginalità quale attività pubblica di interesse comune nel territorio dell'ATS VEN_12 - Venezia, da realizzare nell'ambito degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sotto componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Linee di attività 1.3.1 "Housing temporaneo" (CUP F64H22000340006) e 1.3.2 "stazioni di posta" (CUP F64H22000350006) finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu".

ART.3 Obblighi in capo al Comune di Venezia in qualità di Soggetto Attuatore

Il PNRR si configura come un programma di *performance*, con traguardi qualitativi e quantitativi prefissati a scadenze stringenti, pertanto, il controllo e la rendicontazione riguardano sia gli aspetti necessari ad assicurare il corretto conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (milestone e target), che quelli necessari ad assicurare che le spese sostenute per la realizzazione dei progetti del PNRR siano regolari e conformi alla normativa vigente e congruenti con i risultati raggiunti.

Questi controlli, che devono essere esercitati ex ante ed ex post nelle diverse fasi di gestione dell'appalto e che vanno ad integrarsi con quelli ordinari previsti dalla normativa nazionale vigente, devono essere inseriti nel sistema informativo di verifica e controllo REGIS, mediante l'apposizione di specifici flag informatici ed il caricamento della documentazione di supporto, che deve essere comunque mantenuta per eventuali audit di controllo.

Come previsto dagli Allegati alle Circolari MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 e n. 9 del 10 febbraio 2022, nonché dai dispositivi attuativi delle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e relativi ad atti convenzionali, i controlli e le verifiche specifici devono essere effettuati in tutte le fasi di attuazione dei progetti con finanziamento PNRR ad opera del Comune di Venezia in qualità di Soggetto Attuatore.

Il Comune di Venezia nell'ambito del presente Accordo si impegna a svolgere le seguenti attività principali :

- a) assolvere alle funzioni di indirizzo e coordinamento strategico delle procedure di attuazione delle attività oggetto dell'Accordo;
- b) dare piena attuazione all'investimento, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti per il soddisfacente conseguimento, secondo quanto stabilito dagli Operational Arrangements sottoscritti in data 22 dicembre 2021 ;
- c) adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento di Traguardi e Obiettivi e a prevenire le criticità, anche sulla base dell'analisi/esperienza di interventi analoghi realizzati sul territorio;
- d) rispettare la programmazione di dettaglio prevista nelle specifiche schede progetto riportate in allegato e riassunte negli schemi di attuazione di cui all'art. 8 del presente Accordo, garantendo la realizzazione operativa dell'investimento, nonché il raggiungimento dei Traguardi e degli Obiettivi riferiti all'investimento cui i progetti concorrono;
- e) curare i controlli e le verifiche specifiche richieste durante tutte le fasi di attuazione dei progetti con finanziamento PNRR, così come indicati nell'art. 5 dell'Accordo Quadro, in particolare i controlli di regolarità amministrativo – contabile delle spese esposte a rendicontazione; i controlli del rispetto delle condizionalità previste da ogni progetto PNRR (Milestone & Target in primis e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure PNRR, in particolare il rispetto del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei

principi trasversali PNRR); i controlli dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi (frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento) e verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo"); i controlli di rendicontazione sul sistema informativo utilizzato, delle spese sostenute e dei costi maturati;

- f) alimentare in maniera sistematica e continuativa il sistema informativo messo a disposizione dal MEF RGS REGIS con i dati relativi alla rendicontazione e controllo di Traguardi e Obiettivi e del relativo monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, nonché degli indicatori comuni e della spesa, con le modalità e secondo i tempi stabiliti dalle Circolari RGS richiamate in Convenzione, in conformità al Sistema di gestione e controllo e/o ai Manuali;
- g) identificare uno o più Referenti ReGiS e comunicare il nominativo/i e eventuali successive variazioni alla Amministrazione centrale titolare dell'Intervento – Unità di Missione;
- h) vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese, e adottare tutte le iniziative di competenza necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- i) fornire tutte le informazioni richieste nei termini indicati relativamente alle procedure e ai dati relativi al conseguimento dei Traguardi/ Obiettivi, sulla rendicontazione della spesa e/o relativamente ad una procedura di recupero, che, nelle diverse fasi di monitoraggio, verifica e controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR- Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO per esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- j) favorire l'accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'esecuzione delle verifiche in itinere sul conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e/o sulla corretta alimentazione dei sistemi informativi e conservazione della documentazione;
- k) corrispondere alla Fondazione Casa dell'Ospitalità unicamente il ristoro delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle attività di cui all'art. 8 del presente Accordo, comunque entro l'importo complessivo massimo di € 390.000,00 di cui € 210.000,00 relativi alla Linea di attività 1.3.1 "Housing Temporaneo" e di € 180.000,00 relativi alla Linea di attività 1.3.2 "Stazioni di Posta". Tali risorse sono a valere sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sotto Componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimento 1.3 "Housing temporaneo e Stazioni di Posta";
- l) mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività:
 - relativamente al progetto a valere sulla Linea di attività PNRR 1.3.1 "Housing temporaneo", l'immobile di proprietà comunale sito in Venezia Centro Storico – Cannaregio 3144 già nella disponibilità del partner a seguito di approvazione del protocollo di intesa, PG 591177 del 29/12/2021, di cui alla Deliberazione n. 294 del 07/12/2021;
 - relativamente al progetto a valere sulla Linea di attività PNRR 1.3.2 "Stazioni di Posta" il centro diurno Drop-In in Via Giustizia 21 a Mestre "in relazione alle attività strettamente necessarie per lo svolgimento dell'accordo;
- m) curare la gestione delle procedure di affidamento dei lavori e ogni altra azione connessa con l'espletamento degli interventi di ristrutturazione/riqualificazione degli immobili di proprietà comunale di cui al punto l) nel rispetto di quanto previsto, ove applicabile, dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti

pubblici”, applicando, come specificato all’art. 225 dello stesso Codice, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, ossia il DL PNRR 3 (13/2023).

ART.4 Obblighi in capo alla Fondazione di Partecipazione Casa dell’Ospitalità

La Fondazione di Partecipazione Casa dell’Ospitalità, nell’ambito del presente Accordo, si impegna a svolgere le seguenti attività principali:

- a) realizzare, in stretta connessione con il Comune di Venezia, le attività di propria competenza nel rispetto della programmazione di dettaglio prevista nelle specifiche schede progetto riportate in allegato e riassunte negli schemi di attuazione di cui all’art. 8 del presente Accordo, garantendo la realizzazione operativa dell’investimento, nonché il raggiungimento dei Traguardi e degli Obiettivi riferiti all’investimento cui i progetti concorrono;
- b) curare la gestione delle procedure di gara per l’aggiudicazione del servizio di accompagnamento al mondo del lavoro (a valere sulla linea di attività 1.3.1) nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, applicando, come specificato all’art. 225 dello stesso Codice, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, ossia il DL PNRR 3 (13/2023), garantendo la corretta espletazione di tutte le fasi previste;
- c) rispettare il principio di tracciabilità, ovvero rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e secondo quanto dettagliato al successivo art. 7 bis;
- d) rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa metodologia approvata, specificando chiaramente quella cui si intende fare riferimento, ed allegando la descrizione quando si intenda adottare una metodologia già in uso nell’ambito dei fondi strutturali;
- e) adottare, ai sensi dell’art. 125, comma 4, lett. b) del Regolamento UE n. 1303/2013, un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto oggetto del presente Accordo, al fine di assicurare la corretta tracciabilità dei flussi finanziari del Programma;
- f) attuare le attività delle progettualità ammesse a contributo secondo il cronoprogramma di cui all’art. 8 del presente Accordo assicurandone la conclusione entro il 31/03/2026;
- g) presentare entro 30 giorni dalla conclusione del progetto una relazione conclusiva contenente la descrizione delle attività realizzate, con particolare attenzione agli impatti degli interventi;
- h) inviare al Comune di Venezia i dati necessari per il monitoraggio progettuale, finanziario e procedurale secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria;
- i) mettere a disposizione per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione con fondi PNRR dell’Asilo notturno di Cannaregio 3144 (indicativamente per 10 mesi, da ottobre 2023 a luglio 2024) due strutture di co-housing site in Mestre così da garantire la continuità delle attività di sostegno all’autonomia quali l’accompagnamento alla ricerca del lavoro e l’affiancamento per la ricerca di

una soluzione abitativa in autonomia anche nel mercato privato e assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del progetto nei tempi stabiliti.

Per il rispetto di specifiche condizionalità PNRR (requisiti generali, rispetto del DNSH, Principi trasversali) la Fondazione Casa dell'Ospitalità dovrà:

- a) garantire la tempistica di realizzazione delle attività riferite a Milestone e Target come da progetto approvato;
- b) garantire l'ottenimento degli indicatori di risultato così come previsti nel progetto;
- c) rendere attestazioni/auto-dichiarazioni da parte del soggetto realizzatore a garanzia e dimostrazione del rispetto del principio DNSH;
- d) garantire il rispetto dei principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani;
- e) garantire il rispetto dei tagging climatico e/o digitale (se pertinente);
- f) adottare misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento.

Per la corretta rendicontazione delle spese ed il controllo sulla tracciabilità delle spese la Fondazione Casa dell'Ospitalità dovrà:

- a) garantire la regolarità delle spese in relazione a quanto previsto dai dispositivi di finanziamento, dalle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR e dalle successive disposizioni attuative;
- b) assicurare che tutti i documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore contengano gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e riportati all'art. 7bis del presente Accordo nonché gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato. In particolare che in tutti i documenti siano indicati: CUP, CIG, c/c, dell'indicazione al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;
- c) produrre la documentazione giustificativa di spesa connessa all'avanzamento delle attività e di eventuali Milestone e Target. In particolare garantire la presenza della documentazione amministrativa e contabile in originale in modo funzionale ad eventuali audit e controlli (cartacea e digitale);
- d) produrre e trasmettere con tempestività tutta la documentazione pertinente i progetti e necessaria al Comune di Venezia per adempiere all'obbligo di monitoraggio economico, fisico e procedurale da svolgersi entro il 10 di ogni mese attraverso il caricamento nella piattaforma REGIS.

Per il personale dipendente, la Fondazione dovrà fornire al Comune di Venezia un rendiconto sintetico contenente l'elenco nominativo del personale impiegato sulla base di apposito ordine di servizio, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo, della funzione e delle giornate effettivamente lavorate; time-sheet specifici per ciascun dipendente e da essi sottoscritti, recanti l'esplicitazione periodica su base mensile delle giornate effettivamente lavorate, delle attività svolte e degli output prodotti.

Tutta la documentazione di spesa dovrà rispettare tutti i Regolamenti che disciplinano i fondi europei e le principali circolari e linee guida operative specifiche del PNRR ed essere corredata da apposite check list

firmate digitalmente dal legale rappresentante ad attestazione della correttezza delle procedure poste in essere per l'acquisizione delle forniture/servizi/ personale ecc. e la regolarità della spesa sostenuta.

ART.5 Obblighi e responsabilità delle parti

Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita nei cronoprogrammi specifici di cui all'art. 8 del presente Accordo.

In particolare, in esecuzione del presente Accordo, ciascuna parte si impegna a:

1. contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate;
2. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche individuando il "titolare effettivo";
3. effettuare il pagamento ai soggetti esecutori, previa verifica della sussistenza dei presupposti mediante apposite check list allegate al Sistema di gestione e controllo e/o a specifici Manuali adottati dall'Unità di Missione, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti giustificativi di spesa e pagamento e gli esiti dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
4. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
5. garantire di conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati. In particolare garantire la disponibilità dei documenti relativi a Traguardi e Obiettivi nonché dei giustificativi relativi alle spese sostenute così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria;
6. adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione

europea, e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR - Unità di Missione, in corso di adozione da parte della all'Amministrazione centrale titolare. A tal fine si dovrà provvedere al tempestivo invio dei relativi materiali all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, affinché quest'ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. In particolare tutti i documenti divulgativi e promozionali prodotti, i siti dei soggetti partner, devono contenere:

- la dicitura "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" ;
- il logo dell'Unione Europea;
- il riferimento al finanziamento Next Generation EU;
- l'indicazione e la descrizione della Misura in cui è ricompreso il finanziamento (Titolo Misura – Missione – Componente – Identificativo e Nome della Missione);
- l'indicazione sintetica del progetto;
- l'identificazione del Progetto (CUP).
- per i beni acquistati: adesivo con stesse specifiche;
- per edifici: targhetta con stesse specifiche.

ART.6 Durata

Il presente Accordo di collaborazione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31/03/2026 salvo eventuali proroghe disposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART.7 Azioni cautelative tra le parti - risoluzione

Le parti convengono che il presente Accordo potrà essere risolto da ciascuna in caso di grave inadempimento delle prestazioni dettagliate agli artt. 3 e 4 del presente Accordo.

In particolare, ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contratto sarà risolto di diritto qualora una Parte abbia contestato all'altra Parte il grave inadempimento, abbia invitato l'altra Parte a porvi rimedio entro un termine di 15 (quindici) giorni e l'altra Parte non vi abbia posto rimedio nel predetto termine.

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive;
- b) inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, ivi compreso il rispetto delle tempistiche di realizzazione delle attività, che pregiudichi il raggiungimento degli indicatori di realizzazione previsti nell'ambito delle progettualità PNRR;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni dell' accordo quadro;
- e) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- f) recesso non giustificato dall' accordo quadro;

- g) perdita dei requisiti previsti per l'adesione al presente Accordo e per l'esecuzione delle attività dei progetti;
- h) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate (ad es. Sul DSNH, sul rispetto dei principi trasversali, dichiarazione di assenza conflitto interesse ecc);
- i) mancato rispetto delle regole di informazione pubblicità e trasparenza previste dai programmi.

In caso di mancato riconoscimento della spesa da parte delle autorità competenti per i controlli di cui all'art. 125 del Reg. UE 1303/2013, per irregolarità riconducibili alle responsabilità del soggetto destinatario delle agevolazioni, il Comune provvederà al recupero delle relative somme secondo quanto previsto dall'art. 143 del citato regolamento.

Fermo restando quanto sopra, Il contratto è, in ogni caso, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

ART.7bis. Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, Fondazione è tenuta a comunicare al Comune di Venezia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente Accordo oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Comune di Venezia sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

In particolare, Fondazione è tenuta a rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 2010, e, in particolare, tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore delle Parti, di sub-contraenti e sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo;
- c) destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 2 del presente articolo, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal

bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP del progetto a cui la spesa si riferisce:

- **CUP F64H22000340006 per la Linea di attività 1.3.1 "Housing Temporaneo";**
- **CUP F64H22000350006 per la Linea di attività 1.3.2 "Stazioni di Posta".**

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune di Venezia e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 3, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 8 Attività di progetto e Risorse finanziarie

Gli schemi di attuazione sotto riportati rappresentano, in coerenza con le schede progetto approvate e riportate in allegato, il quadro dettagliato delle diverse azioni e attività previste dal progetto, i soggetti che ne sono responsabili, le risorse attribuite, ed i tempi di realizzazione.

Essi rappresentano il principale strumento di gestione e monitoraggio dell'andamento dei progetti che le parti si impegnano ad utilizzare e valorizzare quale principale strumento operativo della loro collaborazione.

PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Linea di attività 1.3.2 - "Stazioni di posta", finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu

SCHEMA DI ATTUAZIONE

Azioni	Destinatari	Descrizione interventi	Attività	Tipologia di spesa	Titolarità	Totale	Risultati	Milestone/ Target	2023				2024				2025				2026											
									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
Comune di Venezia Data: 01/06/2023, PG/2023/0267424 - Stazioni di posta per le persone in situazione di marginalità estrema, di povertà anche senza dimora - Persone vulnerabili che vivono in condizioni di marginalità estrema e senza dimora, spesso dipendenti da sostanze stupefacenti che versano in condizione di povertà, talvolta non residenti, che faticano ad accedere ai Servizi Sociali	A.1 – Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà	A.1.1 Affidamento incarico di progetto, DL e coord. Per la sicurezza	Componente Investimento: affidamento di un servizio per l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione dei lavori, certificato regolare esecuzione; affidamento di lavori di Ristrutturazione/ Riqualificazione di immobili esistenti per l'ampliamento del centro servizi; acquisizione strumentazione necessaria alla realizzazione del progetto	Comune di Venezia	€ 500.000,00	Ristrutturazione centro Drop-In in Via Giustizia a Mestre			X																							
		A.1.2 Progettazione definitiva comprensiva del progetto di fattibilità tecnico-economica							X																							
		A.1.3 Progettazione esecutiva e affidamento dei lavori							X	X																						
		A.1.4 Esecuzione delle opere									X	X																				
		A.1.5 Collaudo e consegna struttura											X																			
		A.1.6 Acquisto di un furgone										X																				
	A.2 Integrazione ed implementazione di attività realizzate da Fondazione e dal Comune di Venezia	A.2.1 Costituzione équipe integrata	Componente Gestione: personale interno	Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità	€ 180.000,00	Costituzione équipe Fondazione+ Comune di Venezia GdL Fondazione + Comune di Venezia GdL Fondazione + Comune di Venezia GdL Fondazione + Comune di Venezia																										
		A.2.2 Definizione schema progetto di presa in carico							X	X																						
		A.2.3 Attività di assessment									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		A.2.4 Presa in carico attraverso progetti personalizzati									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Totale						€ 680.000,00																									

In attuazione del presente Accordo tra il Comune di Venezia e la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità per la realizzazione delle attività previste e il perseguimento degli obiettivi comuni sopra citati e riportati nell'accordo quadro è prevista la suddivisione delle funzioni, delle attività e delle risorse a valere sul PNRR, Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sotto Componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimento 1.3 "Housing temporaneo e Stazioni di Posta", come dagli schemi di attuazione e dai prospetti di dettaglio seguenti.

In particolare relativamente alla **Linea di attività 1.3.1 "Housing temporaneo"** il Comune di Venezia sarà incaricato della realizzazione delle attività di ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale sito in Venezia Centro Storico – Cannaregio 3144 sulla base del seguente budget di dettaglio:

1.3.1 - Housing temporaneo						
Titolarità	Tipologia di costo	Voce di costo	Descrizione	Quantità	Costo unitario o.f.i.	Costo totale o.f.i.
Comune di Venezia	Costo di investimento	Ristrutturazione/ Riqualficazione di immobili esistenti	Affidamento di un incarico di progettazione definitiva comprensiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione.	1	68.865,50 €	68.865,50 €
			Affidamento lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale sito in Venezia Centro Storico – Cannaregio 3144	1	431.134,50 €	431.134,50 €
Totale						500.000,00 €

Per quanto riguarda i costi di gestione, fermo restando l'importo complessivo massimo di € 210.000,00 come indicato al precedente art. 3, lett. k) e secondo quanto specificato dal successivo art. 9 del presente Accordo, sarà corrisposto alla Fondazione Casa dell'Ospitalità il rimborso delle spese sostenute in riferimento agli operatori impegnati nella realizzazione delle attività di progetto per un importo complessivo stimato di **€ 163.747,89**. Tale importo è stato stimato sulla base dell'applicazione delle opzioni di costo semplificato già adottate nell'ambito di PON Inclusione 2014-2020, con particolare riferimento alla NOTA METODOLOGICA - Adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 67.1 (b) del Regolamento (UE)1303/2013 e s.m.i - approvata e adottata con Decreto Direttoriale n. 406 del 01/08/2018 e con Decreto n.198 del 02/07/2020 - che riporta le tabelle standard dei costi unitari – costi del personale CCNL UNEBA - Tabella D1- Calcolo UCS per gli Ambiti territoriali/Comuni Beneficiari che si avvalgono di personale di Enti che applicano il CCNL relativo al personale del comparto UNEBA triennio 2017-19 (CSC 20101).

Fermo restando l'importo complessivo massimo di € 210.000,00 come indicato al precedente art. 3, lett. k) e secondo quanto specificato dal successivo art. 9 del presente Accordo, sarà riconosciuto inoltre alla Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità un rimborso delle spese effettivamente sostenute per coprire l'acquisto di un servizio di tirocinio per l'avviamento al lavoro per un importo complessivo pari a **€ 46.252,11**, secondo il seguente dettaglio:

Linea attività 1.3.1 – "Housing Temporaneo" FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITÀ						
Voce di costo	Descrizione	UV UNEBA	n. figure professionali equivalenti	monte ore	costo unitario UCS	costo totale
Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto	Operatore sociale	4	1	4571	€ 17,91	€ 81.866,61
	Operatore sociale	2	1	3744	€ 21,87	€ 81.881,28
	Servizio di tirocinio per avviamento al lavoro					€ 46.252,11
TOTALE COSTO PERSONALE						€ 210.000,00

Relativamente alla **Linea di attività 1.3.2 “Stazioni di Posta”** il Comune di Venezia sarà incaricato della realizzazione delle attività di ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale sito in Venezia Centro Storico – Cannaregio 3144 sulla base del seguente budget di dettaglio:

1.3.2 – Stazioni di Posta						
Titolarità	Tipologia di costo	Voce di costo	Descrizione	Quantità	Costo unitario o.f.i.	Costo totale o.f.i.
Comune di Venezia	Costo di investimento	Ristrutturazione/ Riqualficazione di immobili esistenti	Affidamento di un incarico professionale di progettazione definitiva, comprensiva della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, certificato regolare esecuzione, attestato di certificazione energetica (esclusa diagnosi energetica), redazione attestato di verifica sismica delle strutture	1	84.595,67 €	84.595,67 €
			Affidamento lavori di ristrutturazione del centro diurno Drop-In sito in Via Giustizia 21 a Mestre	1	355.404,33 €	355.404,33 €
		Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto	Acquisto strumentazione necessaria al progetto (acquisto di un furgone)	1	60.000,00 €	60.000,00 €
Totale						500.000,00 €

Per quanto riguarda i costi di gestione, come indicato al precedente art. 3, lett. k) e secondo quanto specificato dal successivo art. 9 del presente Accordo, sarà corrisposto alla Fondazione Casa dell’Ospitalità il rimborso delle spese sostenute in riferimento agli operatori impegnati nella realizzazione delle attività di progetto per un importo complessivo massimo stimato di **€ 180.000,00**. Tale importo è stato stimato sulla base dell’applicazione delle opzioni di costo semplificato già adottate nell’ambito di PON Inclusione 2014-2020, con particolare riferimento alla NOTA METODOLOGICA - Adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al Fondo Sociale Europeo di cui all’art. 67.1 (b) del Regolamento (UE)1303/2013 e s.m.i - approvata e adottata con Decreto Direttoriale n. 406 del 01/08/2018 e con Decreto n.198 del 02/07/2020 - che riporta le tabelle standard dei costi unitari – costi del personale CCNL UNEBA - Tabella D1- Calcolo UCS per gli Ambiti territoriali/Comuni Beneficiari che si avvalgono di personale di Enti che applicano il CCNL relativo al personale del comparto UNEBA triennio 2017-19 (CSC 20101).

Linea attività 1.3.2 – “Stazioni di Posta” FONDAZIONE CASA DELL’OSPITALITÀ						
Voce di costo	Descrizione	LIV UNEBA	n. figure professionali equivalenti	monte ore	costo unitario UCS	costo totale
Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto	Operatore sociale	2	1	2276	€ 21,87	€ 49.776,12
	Operatore sociale	3s	1	2172	€ 20,26	€ 44.004,72
	Operatore sociale	4	1	4814	€ 17,91	€ 86.218,74
TOTALE COSTO PERSONALE						€ 180.000,00

In caso di modifiche sostanziali del piano finanziario e/o delle modalità di attuazione regolate dal presente Accordo, il Comune di Venezia, quale soggetto attuatore, si impegna a darne comunicazione scritta alla Fondazione la quale dovrà darne accettazione formale.

Si precisa che il Comune di Venezia, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 9 punto 6 comma a) dell'Avviso 01/2022, corrisponderà alla Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità un contributo pari a € 25.000,00, interamente a carico del bilancio dell'Amministrazione, per la realizzazione delle attività di monitoraggio e rendicontazione delle progettualità relative alle Linee di attività PNRR 1.3.1 e 1.3.2.

ART.9. Contributo e modalità di pagamento

A copertura delle spese sostenute da Fondazione in attuazione del presente Accordo, per l'espletamento delle attività di cui all'art. 8, il Comune si impegna a corrispondere a Fondazione l'importo onnicomprensivo massimo di € 390.000,00 (Trecentonovantamila/00) (di seguito, il "Contributo").

Il Comune si impegna a versare il Contributo in funzione dello stato avanzamento delle attività di cui all'art. 8, con le seguenti modalità:

- tranches bimestrali, da presentare entro il 30 del mese successivo, previa emissione di apposita nota debito da parte di Fondazione con il dettaglio delle attività espletate e costi sostenuti per la loro realizzazione nel periodo di riferimento. Il Comune provvederà ad effettuare il pagamento di ciascuna tranche, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 7 bis e previa verifica con esito positivo della Relazione trasmessa da Fondazione comprovante lo stato avanzamento delle attività.

La rendicontazione di ciascun avanzamento di spesa da parte di Fondazione dovrà essere effettuata in conformità con le modalità previste dall'art. 7 delle Convenzioni PNRR (Linea di attività 1.3.1 e 1.3.2) nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale e delle indicazioni in itinere fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento Unità di Missione e dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà.

Ciascuna documentazione di spesa dovrà necessariamente far riferimento esplicito all'Accordo e riportare il codice CUP attribuito dal Comune al progetto, oltre alle coordinate bancarie relative al conto corrente di seguito specificato e potrà essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica, all'indirizzo PEC del Comune agenziacoesionevole@pec.comune.venezia.it.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti o doppio finanziamento, tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono essere annullati mediante l'apposizione di un timbro o dicitura che riporti il Codice Unico di Progetto (CUP), il titolo del Progetto e il Programma di riferimento, oltre all'importo rendicontato. Nel caso di documenti elettronici, quali bonifici o fatture elettroniche, analoghe informazioni andranno inserite nelle relative causali. Infine, dovranno essere tracciabili e verificabili, attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione. Relativamente alla corretta contabilizzazione deve essere istituito un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata, che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa all'Accordo rispetto alle spese (e alle entrate) per altre attività.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della nota di debito, previa verifica della regolarità della documentazione presentata e dell'ammissibilità della spesa, fermo restando che eventuali richieste di integrazioni della documentazione interrompono il decorso dei termini.

Il contributo di € 25.000,00 relativo alle spese di monitoraggio e rendicontazione dei progetti PNRR, a valere sul bilancio corrente dell'Amministrazione di cui all'art.8, non rientrando tra le attività previste nell'ambito dei fondi PNRR, sarà erogato a seguito di richiesta accompagnata da puntuale rendicontazione separata secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale.

ALLEGATI:

All. 1: 1.3.1_ConvenzionePnrr_3481_F64H22000340006

All. 2: 1.3.1_Scheda progetto PNRR

All. 3: 1.3.2_ConvenzionePnrr_3685_F64H22000350006

All. 4: 1.3.2_Scheda progetto PNRR

Letto, approvato e sottoscritto

Per

L'ATS VEN_12 - Venezia

Il Direttore della Direzione Coesione Sociale

Dott. Danilo Corrà

(documento firmato digitalmente¹)

Per

La Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Paola Bonetti

(documento firmato digitalmente¹)

1. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Comune di Venezia
Data: 01/06/2023, PG/2023/0267424